

COPIA



COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9

del 21/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente	Votazione
ROMANO MARZIA	Sindaco	X		Favorevole
REBUFFONI GIAN MARIO	Consigliere		X	Non vota
ALBERTELLI MARCO	Consigliere	X		Favorevole
BAZZONI GIAN CARLO	Consigliere	X		Favorevole
PASSONI MICHELA	Consigliere	X		Favorevole
TROLETTI FEDERICO	Consigliere	X		Favorevole
BONTEMPI VALTER	Consigliere	X		Favorevole
NODARI ELENA	Consigliere	X		Favorevole
APOSTOLI MARCO	Consigliere	X		Favorevole
SIGALA IVAN	Consigliere	X		Favorevole
PEZZONI GERMANO	Consigliere	X		Astenuto

Totali 10

1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, **AVV. Carmen Modafferi**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **ROMANO MARZIA**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce in videoconferenza, tramite la piattaforma ZOOM.

Il Sindaco cede la parola al Dott. Danilo Zendra il quale spiega che si tratta di una nuova disciplina, prevista nel 2021, che accorpa la tassa comunale di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap), l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. La decorrenza dell'applicazione del nuovo canone è dal primo gennaio 2021. Questo nuovo canone unico patrimoniale comprende anche il canone mercatale. La normativa in materia prevede l'invarianza ovvero che le vecchie tariffe applicate ai precedenti prelievi vengono ricomprese nelle nuove tariffe del canone unico; pertanto, non ci sono incrementi tariffari o inasprimenti, per cittadini non c'è aggravio, trattandosi più che altro di una razionalizzazione. Riprende la parola il Sindaco per dire che, comunque, c'era la possibilità di intervenire modificando le tariffe, ma non è stato di certo ritenuto l'anno più opportuno. Ricorda che le tariffe applicate risalgono al 1996 e che, quindi, non mettono certo in difficoltà cittadini e imprese. Precisa che, ai fini dell'applicazione del canone, il territorio viene diviso in due zone, la parte abitata in merito alla quale la tariffa viene deliberata annualmente, e le zone esterne all'abitato per le quali la tariffa del canone è dimezzata. Inoltre, in caso di occupazioni del suolo in centro storico dovute a sistemazione/adeguamento del centro abitato, al fine di agevolare i cittadini al recupero del centro storico stesso, è previsto l'esonero dal pagamento. Chiede se ci sono osservazioni e, preso atto che non ve ne sono, pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d)

la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 ha differito ulteriormente al 31 marzo 2021 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono sostituiti con decorrenza 1° gennaio 2021 dal suindicato canone e che pertanto è necessario provvedere alla determinazione ed approvazione delle tariffe del nuovo canone per l'anno 2021, che, in sede di prima applicazione sono eccezionalmente approvate dal Consiglio comunale;

Tenuto conto delle tariffe applicate sui prelievi soppressi e sostituiti dal canone;

Ritenuto di provvedere alla determinazione delle tariffe applicando i coefficienti di riduzione o maggiorazione rispetto alle tariffe standard, come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto;

Preso atto dell'articolo 1 comma 817 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che cita *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che erano sostituiti dal canone, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che *“gli enti*

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (cosap) di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di diritto privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www. finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 31/07/2020;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, acclarato al Prot. n.773 del 12/03/2021;

CON VOTI favorevoli n. 9 , contrari n. 0, ed astenuti n. 1, espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
3. di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5. di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) ai sensi art. 1 comma 816 e segg. Legge 160/2019 come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di pubblicare il presente regolamento:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi;
 - in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.cerveno.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente “Disposizioni Generali”;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
f.to MARZIA ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. Carmen Modafferi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Cerveno, lì 21/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. Carmen Modafferi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- ☒ esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
- ☐ dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Cerveno, lì 21/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. Carmen Modafferi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Cerveno, lì 21/04/2021»

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. Carmen Modafferi